



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento Autotutela

Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Annullamento d'ufficio, revisione e revoca in caso di autoaccertamento	2
Art. 3 - Rinuncia all'imposizione	2
Art. 4 - Ipotesi di annullamento d'ufficio in caso di autoaccertamento	2
Art. 5 - Criteri di priorità	3
Art. 6 - Organi competenti	3
Art. 7 - Entrata in vigore	3



Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, revoca, revisione in caso di autoaccertamento o di rinuncia all'imposizione in sede di controllo o di accertamento tributario, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art. 2 - Annullamento d'ufficio, revisione e revoca in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento d'ufficio, revisione o revoca dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente o anche solo parzialmente l'effetto.
2. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al precedente comma 1, deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

Art. 3 - Rinuncia all'imposizione

1. Il potere di rinuncia all'imposizione in sede di attività di controllo e di accertamento svolta dall'Ente viene esercitato in considerazione di criteri di economicità assoluti e relativi, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:
 - a) in £. 32.000 per la tassa rifiuti solidi urbani;
 - b) in £. 32.000 per l'ICIAP;
 - c) in £. 32.000 per l'imposta sulla pubblicità;
 - d) in £. 32.000 per i diritti sulle pubbliche affissioni;
 - e) in £. 100.000 per l'imposta comunale sugli immobili afferente le aree fabbricabili;
 - f) in £. 32.000 per l'imposta comunale sugli immobili afferente a tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili;
 - g) in £. 32.000 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
4. In caso di attività contenziosa, la rinuncia all'imposizione è esercitata in relazione al grado di probabilità della soccombenza, alla possibile condanna al rimborso delle spese di giudizio, al prevedibile importo ritraibile, ai prevedibili costi di difesa e di tutti i costi accessori, nonché tenendo in considerazione la giurisprudenza in materia.
5. Gli importi indicati al precedente comma 3 devono essere considerati comprensivi del tributo e degli eventuali interessi e sanzioni irrogabili.

Art. 4 - Ipotesi di annullamento d'ufficio in caso di autoaccertamento

1. L'amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
 - d) doppia imposizione o tassazione;
 - e) mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - f) sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
 - g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;
2. L'amministrazione comunale può altresì disporre la sospensione, nelle medesime fattispecie, degli effetti degli atti. Nei casi in cui vi sia pendenza di giudizio, la pubblicazione della relativa sentenza fa cessare la sospensione stessa.



3. Nel caso di notificazione di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, la sospensione, disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giudiziario, viene a cessare. Il contribuente potrà, in tale ipotesi, impugnare insieme al primo atto anche quello modificativo o confermativo.
4. Non si procede all'esercizio dell'autotutela per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione comunale, fatti salvi i casi in cui la sentenza emessa sia pronunciata per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).

Art. 5 - Criteri di priorità

1. Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo viene data priorità alle fattispecie per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

Art. 6 - Organi competenti

1. Al Responsabile, al quale compete la gestione del tributo, spetta l'esercizio del potere di rinuncia all'imposizione, dell'annullamento o della revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità; può altresì revocare o sospendere il provvedimento qualora se ne verificano i presupposti.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione, revoca o di sospensione dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto.
3. Nel caso di attività contenziosa, e di cui al precedente art. 3, comma 4, la rinuncia all'imposizione deve essere autorizzata con atto motivato della Giunta Municipale.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.99 ai sensi del D.L. 26.1.99, n. 8.